Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI
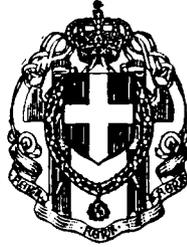
Anno 76° — **Roma - Mercoledì, 20 febbraio 1935 - Anno XIII** — **Numero 43**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31 50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

1935

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 43 DEL 20 FEBBRAIO 1935-XIII:

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 3 maggio 1934-XII, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 23 marzo 1916 e 11 marzo 1920, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere ed ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Bertolani Secondo fu Giovanni.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 25 giugno 1933-XI, sulla proposta del Primo Segretario di S. M. il Re per l'Ordine Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 18 gennaio 1932, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Caponotto Federico di Paolo.

Con Regi Magistrali decreti in data Roma 25 maggio e San Rossore 23 giugno 1934-XII, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Primo Segretario di S. M. il Re per il Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 17 aprile 1925 e 20 maggio 1926, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia e di cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro al signor Facchini Giuseppe di Umberto.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 23 giugno 1934-XII, sulla proposta del Primo Segretario di S. M. il Re per l'Ordine Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 18 agosto 1931, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Pozzo Giuseppe fu Carlo.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 8 febbraio 1934-XII, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 19 aprile 1930, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Ricca Tito Guglielmo fu Filippo.

Con Regi Magistrali decreti in data San Rossore 7 giugno e Sant'Anna di Valdieri 14 agosto 1934-XII, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste e del Primo Segretario di S. M. il Re per l'Ordine Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 13 febbraio 1916, 18 maggio 1919 e 12 settembre 1920, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere, ufficiale e commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Sandroni Guglielmo fu Giovanni Battista.

(473)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 gennaio 1935-XIII, n. 65.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1566, col quale sono devolute al Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda le attribuzioni spettanti ai Ministeri dell'interno e delle corporazioni in materia di vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche e di provvidenze a favore della produzione cinematografica nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1566, col quale sono devolute al Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda le attribuzioni spettanti ai Ministeri dell'interno e delle corporazioni in materia di vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche e di provvidenze a favore della produzione cinematografica nazionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 17 gennaio 1935-XIII, n. 66.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1823, che modifica l'art. 1, sub 7, della legge 8 luglio 1929, n. 1337, per la nomina del comandante del Gruppo legioni Milizia portuaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1823, che modifica l'art. 1, sub 7 della legge 8 luglio 1929, n. 1337, per la nomina del comandante del Gruppo legioni Milizia portuaria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PUPPINI — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1935-XIII, n. 67.

Sostituzione del penultimo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 7 gennaio 1926-IV, n. 87, concernente l'istituzione della Reale Accademia d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 gennaio 1926-IV, n. 87, convertito nella legge 25 marzo 1926-IV, n. 496, concernente l'istituzione della Reale Accademia d'Italia;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di chiarire la portata della disposizione relativa alla concessione alla Reale Accademia d'Italia della esenzione tributaria;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze e con quello per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il penultimo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 7 gennaio 1926-IV, n. 87, convertito nella legge 25 marzo 1926-IV, n. 496, è sostituito dal seguente:

« L'Accademia è esente da ogni specie di imposta o tassa, generale o locale, presente e futura, salve espresse deroghe.

« L'Accademia è tenuta, peraltro, a ritenere e versare le imposte dovute sulle somme da essa pagate agli Accademici ed al proprio personale ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 356, foglio 101. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1935-XIII, n. 68.

Adozione di speciali macchine per la raccolta delle giuocate del lotto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul lotto, approvato con R. decreto 29 luglio 1925, n. 1456;
Visto il regolamento sul servizio del lotto e sul personale dei banchi, approvato con R. decreto 9 agosto 1926, n. 1601;
Ritenuta la necessità e l'urgenza assoluta di adottare un sistema per la raccolta delle giuocate del lotto mediante speciali tipi di raccoglitori-distributori meccanici ed automatici, all'uopo studiati e preparati;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È autorizzata la raccolta di giuocate del lotto a mezzo di macchine automatiche distributrici di bollette a prezzo determinato fuori dei locali dei banchi.

La gestione di tale servizio può essere esercitata sia direttamente dall'Amministrazione con funzionari delle Intendenze di finanza e sia a mezzo dei ricevitori del lotto.

Le sedi e le località in cui verranno posti in uso detti apparecchi saranno determinate con decreti del Ministro per le finanze, il quale resta altresì autorizzato ad emanare tutte le norme complementari integrative e regolamentari che si presenteranno necessarie per la esecuzione del provvedimento ed alla coordinazione delle norme stesse con le speciali disposizioni vigenti in materia.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 356, foglio 102. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1935-XIII, n. 69.

Estensione alle Colonie del decreto Ministeriale 15 dicembre 1934, relativo alle operazioni in cambi e divise.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 ottobre 1934-XII, n. 1833, contenente norme che regolano le operazioni in cambi e divise nelle Colonie italiane;

Visto l'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, approvato con R. decreto-legge 3 dicembre 1934, numero 2012;

Vista la legge 6 luglio 1933, n. 999, che approva l'ordinamento organico per l'Eritrea e la Somalia Italiana;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgenza e la necessità di apportare al R. decreto 4 ottobre 1934-XII, n. 1833, le stesse modificazioni che al decreto del Ministro per le finanze 26 maggio 1934-XII contenente norme che regolano le operazioni in cambi e divise nel Regno, sono state apportate con decreto del Ministro per le finanze del 15 dicembre 1934;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 5 del R. decreto 4 ottobre 1934-XII, contenente norme che regolano le operazioni in cambi o divise nelle Colonie Italiane è sostituito il seguente:

« È vietata l'esportazione per qualsiasi motivo e sotto qualsiasi forma, di biglietti di banca, di assegni e di chèques pagabili in Italia, nelle Colonie e nei Possedimenti, e di ogni sorta di titoli stilati in lire.

Le banche, gli enti o le ditte trassate, presso le quali sono pagabili i titoli di cui sopra o che, altrimenti, ne vengano in qualsiasi modo, in possesso, dovranno subito segnalare all'Istituto di emissione quelli dei titoli suddetti che risultassero aver circolato all'estero, fornendone gli estremi.

È consentito a coloro che devono recarsi all'estero, di portare seco biglietti italiani di taglio non superiore a L. 100 per somma che non ecceda complessivamente le Lit. 2000.

Dalle agevolezze di cui al comma terzo del presente articolo sono escluse le persone che si recano all'estero più volte in uno stesso mese, nonchè quelle abitanti nella zona di frontiera e che abbiano occasione di attraversare con frequenza il confine.

A dette persone è concesso di portar seco una somma proporzionata alla durata del loro breve soggiorno all'estero ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, e il Ministro per le colonie è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 356, foglio 105. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 gennaio 1935-XIII, n. 70.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione « Vanzetti » presso la Regia università di Padova.

N. 70. R. decreto 21 gennaio 1935, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Fondazione « Vanzetti » presso la Regia università di Padova.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 21 gennaio 1935-XIII, n. 71.

Trasformazione dei fini dell'istituzione « Dott. Giovanni Rizzi », in Milano.

N. 71. R. decreto 21 gennaio 1935, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, vengono trasformati i fini dell'istituzione « Dott. Giovanni Rizzi », in Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 24 gennaio 1935-XIII, n. 72.

Autorizzazione al Regio museo artistico industriale di Roma ad accettare un legato.

N. 72. R. decreto 24 gennaio 1935, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, il Regio museo artistico industriale di Roma viene autorizzato ad accettare il legato di L. 50.000 disposto a suo favore dal defunto comm. Alfredo Castellani alle condizioni stabilite con testamento olografo in data 20 luglio 1929, depositato il giorno 13 gennaio 1930 presso il notaio dott. Lanciotti Giuseppe di Roma, col n. 11486 di registrazione.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1935 - Anno XIII

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 629 P.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rabar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rabar Antonio figlio del fu Giovanni e della fu Eufemia Mattossovich, nato a Villa Ladi di Canfanaro l'11 marzo 1880 e abitante a Villa Ladi, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rabario ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rabar Agata fu Antonio e fu Caterina Barich, nata a Villa Ladi il 2 gennaio 1887, ed ai figli, nati a Villa Ladi: Simone, il 19 novembre 1913; Maria, il 9 maggio 1917; Giovanni, il 15 giugno 1920; Agata, il 6 maggio 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(9111)

N. 641 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Radettich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Radettich Giovanni figlio del fu Gasparo e della fu Ulessich Elena, nato a Villa Baratto di Canfarano il 24 giugno 1876 e abitante a Villa Baratto, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ardetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Brecevich Eufemia fu Antonio e di Fabris Eufemia, nata a Villa Fatturi di Antignana il 24 dicembre 1894, ed ai figli, nati a Villa Baratto: Anastasia, il 18 maggio 1923; Bruno, il 29 febbraio 1928; Maria, il 29 luglio 1929.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(9112)

N. 642 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Radettich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Radettich Natale figlio del fu Natale e della fu Radettich Giovanna, nato a Villa Baratto di Canfanaro il 6 agosto 1897 e abitante a Villa Baratto, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ardetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ulessich Maria di Giorgio e di Lucia Cervar, nata a Villa Baratto il 24 maggio 1895 ed ai figli, nati a Villa Baratto: Amalia-Maria, il 6 aprile 1921; Fosca-Maria, il 24 aprile 1924; Natale, il 1° maggio 1927 e Rosina il 25 febbraio 1930.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(9113)

N. 639 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Radettich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Radettich Giorgio, figlio del fu Matteo e della fu Bacchiaz Maria, nato a Villa Baratto di Canfanaro l'8 settembre 1874 e abitante a Villa Baratto, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ardetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Radettich Lucia fu Gaspare e fu Anastasia Rabar, nata a Villa Dragosetti di Canfanaro il 26 febbraio 1884, ed ai figli, nati a Villa Baratto: Martino, il 7 novembre 1903; Gasparo, il 29 febbraio 1908.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(9114)

N. 644 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Radettich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. **Radettich Simone**, figlio del fu Gasparo e della fu **Elena Ulessich**, nato a **Villa Baratto** di Canfanaro il 1° aprile 1878 e abitante a Villa Baratto, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ardetti ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bacchiaz Giustina fu Antonio e di Caterina Bacchiaz, nata a Villa Baratto il 5 giugno 1890, ed ai figli, nati a Villa Baratto: Giovanni, il 26 aprile 1908; Eufemia, il 13 ottobre 1909; Caterina, il 9 gennaio 1925; Maria, il 31 ottobre 1916; Giustina, il 19 maggio 1920.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(9115)

N. 647 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Giovanni Radoslovich;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del Comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Radoslovich Giovanni di Matteo e di Nicoletta Carcich, nato a Unie il 28 marzo 1881, residente a Pola, via Cappellini n. 7, di condizione fanalista, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Radoslovich in « Radossi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Berecich Margherita di Antonio e di Romana Carcich, nata a Unie l'8 settembre 1888, al figlio Matteo, nato a Grado il 10 marzo 1913, al figlio Giovanni, nato a Sansego il 3 aprile 1919, ed alle figlie, nate a Unie: Romana, il 27 giugno 1910; Nicoletta, l'11 luglio 1914; Antonia, il 7 agosto 1917; Mafalda, il 28 luglio 1923.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 21 marzo 1934 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(9116)

N. 670 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Rioza » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Riosa Nazario, figlio del fu Nazario e della fu Orsola Furlanic, nato a Villa Decani il 6 ottobre 1903 e abitante a Villa Decani, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Riosa ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Stule Maria fu Giuseppe e di Maria Kodarin, nata a Villa Decani il 30 luglio 1905, ed ai figli, nati a Villa Decani: Alma-Rosina, il 13 ottobre 1926; Fiorentino, l'11 ottobre 1928, nonchè allo zio Riosa Giuseppe fu Rocco e fu Maria Zurco, nata a Villa Decani il 28 marzo 1868.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 marzo 1934 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(9117)

N. 608 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Rosicich Giovanni;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del Comune di Neresine e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Rosicich Giovanni del fu Carlo e della fu Maria Soccolich, nato a Neresine il 22 novembre 1863, residente a Neresine, via S. M. Maddalena, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Rosicich in « Rossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Francesca Lusina fu Antonio e fu Francesca Lesizza, nata a Veglia il 16 gennaio 1861 ed alle figlie, nate a Veglia: Maria, il 5 giugno 1898; Antonia, il 26 febbraio 1902.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 1° marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(9118)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato il 12 febbraio 1935-XIII alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1934-XIII, n. 2171, concernente la concessione di un assegno vitalizio straordinario annuo alla signora Maddalena Sirotkovich, residente in Spalato.

(499)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 15 febbraio 1935-XIII è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 17 gennaio 1935, n. 32, riguardante proroga di termine per la concessione di sussidi ai danneggiati dalla frana di S. Fratello (Messina).

(498)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Intitolazione del Regio istituto tecnico inferiore di Stradella.

Con R. decreto in data 28 gennaio 1935-XIII il Regio istituto tecnico inferiore di Stradella assume la denominazione di « Regio istituto tecnico inferiore Giuseppe Luigi Faravelli ».

(475)

Intitolazione del Regio istituto tecnico inferiore di Pavullo.

Con R. decreto in data 28 gennaio 1935-XIII il Regio istituto tecnico inferiore di Pavullo assume la denominazione di « Regio istituto tecnico inferiore Raimondo Montecuccoli ».

(476)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di Società cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima cooperativa di consumo di Zugliano (Pozzuolo del Friuli), non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuti atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazione al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(478)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di Osasco (Torino).

Con decreto Ministeriale 7 febbraio 1935-XIII, n. 325, respinto il ricorso presentato da alcuni proprietari interessati, è stato approvato lo statuto del Consorzio irriguo di Osasco, con sede nel comune di San Secondo di Pinerolo, in provincia di Torino.

(479)

Modificazione del comprensorio del Consorzio irriguo « Tavolera di Trinità » in provincia di Cuneo.

Con R. decreto 31 dicembre 1934, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio successivo al reg. n. 4, foglio n. 81, è stato modificato il comprensorio del Consorzio irriguo « Tavolera di Trinità » e respinto il ricorso del dott. Giorgio Sacerdote contro la deliberazione dell'assemblea del Consorzio medesimo.

(480)

Approvazione delle modificazioni apportate allo statuto del Consorzio irriguo « Tavolera di Trinità » (Cuneo).

Con decreto Ministeriale del 9 febbraio 1935-XIII, n. 5122-542, è stata approvata la modifica dell'art. 1 dello statuto del Consorzio irriguo « Tavolera di Trinità » secondo il testo deliberato dall'assemblea dei consortisti in data 6 maggio 1934.

(481)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298:
Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.
Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	Numero della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	252045	Cocino Emilia di Alessandro, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Levice (Cuneo) . . . L.	135 —
»	252046	Cocino Michele di Alessandro, minore, ecc., come la preced. L.	135 —
»	252048	Cocino Maddalena di Alessandro, minore, ecc., come la preced. L.	135 —
»	252049	Cocino Giuseppe di Alessandro, minore, ecc., come la preced. L.	135 —
»	524102	Allario Bartolomeo fu Carlo, domic. a Gorzegno (Cuneo), ipotecata L.	400 —
3,50 %	663598	Francone Giuseppina moglie di Albano Bartolomeo, domic. a Gorzegno (Cuneo), ipotecata . L.	203 —
»	270940	Piazza Camillo fu Giacomo, domic. a Gorzegno (Cuneo), ipotecata . L.	241,50
Prest. Nazionale 5 %	14066	Allario Bartolomeo fu Carlo, domic. a Gorzegno (Cuneo), ipotecata L.	325 —
Cons. 5 %	500997 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Lodigiani Maria fu Alberto, moglie di Lodoletti Antonio, domic. a Piacenza . . . . L. per l'usufrutto: Ielmoni Adele fu Casto, vedova di Lodigiani Alberto.	1000 —
»	391238	Montesi Aldo di Ettore, domic. a Migliarino (Ferrara), ipotecata L.	160 —
»	298271 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Perrean Maria fu Giovanni, nubile, domic. a Roma . . . . . L. per l'usufrutto: Ester Silvera-Oliva fu Antonio, vedova di Perrean Luigi	185 —
»	298270 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Perrean Anna fu Giovanni, nubile, domic. a Piacenza . . . . L. per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	185 —
»	409849 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Olivero Giuseppe Andrea, Lucia e Teresa fu Bartolomeo, sotto la patria potestà della madre Musso Maria di Andrea, vedova Olivero, domic a Boves (Cuneo) . L. per l'usufrutto: Musso Maria di Andrea, vedova Olivero, domiciliata a Boves.	30 —
»	409851 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . L. per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	95 —
»	460013	Parrocchia di S. Maria del Carmine in Siano (Catanzaro) . L.	985 —
»	352567	Trane Rocco fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Tanisi Teresa di Cosimo domic. a Ruffano (Lecce) L.	345 —
3,50 %	211004	Lamberti Giovanni Battista fu Bartolomeo, domic. a Porto Maurizio, ipotecata . . . . . . L.	105 —
»	217702	Intestata come la precedente, ipotecata . . . . . L.	17,50
»	512854	Intestata come la precedente, domic. a Diano Marina (Porto Maurizio), ipotecata . . L.	297,50
Cons. 5 %	413921	Morella Giulia Amalia fu Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Marchi Margherita, vedova Morella, domic. ad Invorio Inferiore (Novara) . . . . L.	25 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 % Littorio	36715 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: De Luca Orazio, Nicola, Giuseppe e Antonina fu Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Bonfiglio Giovanna di Nicola, vedova De Luca, domic. ad Itala Superiore (Messina) L. per l'usufrutto: Bonfiglio Giovanna di Nicola, vedova di De Luca Domenico	125 —
3,50 %	685515	Dubois Gabriele di Umberto, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Roma L.	28 —
3 %	40150	Chiesa della Nazione Armena di Livorno L.	51 —
3,50 %	726683 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Querini Elena fu Marcantonio, moglie di Alfaro Ferdinando, domic. a Palermo, vincolata per dote L. per l'usufrutto: Gulotta Rosalia fu Giovanni, moglie di Bivona Giuseppe.	535,50
Cons. 5 %	460081	Piane Elvira fu Domenico, moglie di Leonetti Giovanni, domic. a Cosenza, vincolata L.	140 —
3,50 %	206664	Parroco pro tempore della Parrocchia di tutti i Santi in Catanzaro L.	3,50
»	334576	Parrocchia di Santa Maria di ogni Santi in Catanzaro L.	7 —
»	751593	Intestata come la precedente L.	7 —
Cons 5 %	413700	Intestata come la precedente L.	185 —
3,50 % (1902)	3768	Intestata come la precedente L.	38,50
Cons. 5 %	425833 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Sacerdote Letizia fu Emanuele, vedova di Tedeschi Vittorio, domic. a Torino L. per l'usufrutto: Olivetti Faustina fu Salomon, domic. a Torino.	200 —
»	425834 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente. L. per l'usufrutto: Vitrotto Maria-Giustina o Giustine fu Ignazio.	200 —
»	425835 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente. L. per l'usufrutto: Levi Lotta Irma di Salvatore	200 —
»	425835 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente. L. per l'usufrutto: Gaschino Maria fu Vittorio, domic. a Chieti.	100 —
3,50 %	59867 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Vestri Ranieri di Giovanni, domic. a Pisa L. per l'usufrutto: Grimaldi Maria fu Girolamo, nubile.	157,50
»	831482	Alongi Marianna-Aurora-Giuseppa fu Arcangelo, moglie di Livatino Giuseppe, domic. a Caltanissetta, vincolata L.	458,50
»	831483	Alongi Marianna fu Arcangelo, moglie, ecc., come la precedente, vincolata L.	1095,50
Cons 5 %	533791	Alongi Marianna-Aurora-Giuseppa fu Arcangelo, moglie, ecc., come la precedente, vincolata L.	930 —
Cons. 5 % Littorio	80784	Intestata come la precedente, vincolata L.	350 —
Cons. 5 %	128138 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Tosi Beatrice e Carlo fu Francesco, minori sotto la patria potestà della madre Mariani Maria fu Carlo, vedova di Tosi Francesco, in parti uguali, domic. a Milano L. per l'usufrutto: Mariani Maria fu Carlo, vedova di Tosi Francesco, domic. a Milano	6010 —
»	403285 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Diatto Vittoria fu Vittorio, minore sotto la patria potestà della madre Ferrari Maria fu Agostino, vedova di Diatto Vittorio, domic. a Torino L. per l'usufrutto: Ferrari Maria fu Agostino, vedova di Diatto Vittorio	1250 —
3,50 % Mista	3789	Miglionico Giuseppe fu Domenico, domic. a Viggiano (Potenza) L.	140 —
	5157	Intestata come la precedente L.	70 —
»	3790	Miglionico Prospero fu Domenico, domic. a Viggiano (Potenza) L.	140 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 %	99011	Legato dotale detto Federici, istituito dal fu Girolamo Anselmi, amministrato dal parroco e dal sacerdote seniore della Parrocchiale Chiesa di Naglio nel comune di Travo (Piacenza) . L.	7 —
Cons. 5 % Polizza combattenti	11603	Moretti Iacopo di Giuseppe, domic. a Stia (Arezzo) . . . L.	20 —
3,50 %	674567 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Carducci Clara di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Napoli . . . . . . L. per l'usufrutto: Mormile Giulia fu Francesco, vedova di Carducci Carlo.	350 —
Cons. 5 %	202820 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Murchio Rodolfo fu Carlo, domic. in Alassio (Genova) . . . . L. per l'usufrutto: Puppo Felicita di Ferdinando, moglie del titolare.	2000 —
3,50 % (1902)	12361	Parrocchia Immacolata Concezione e S. Carlo Borromeo in Zambrone (Catanzaro) . . . . L.	7 —
Cons. 5 %	555898	Accardi Francesco e Rosetta fu Salvatore, minori sotto la patria potestà della madre Mendola Vincenza, vedova Accardi, domiciliata a Palermo . . . L.	1210 —
»	516773	Russo Antonietta di Vincenzo, moglie di Montenero Giuseppe, domic. a Volturara Appula (Foggia), vincolata . . . L.	595 —
3,50 %	397802	Cavanna Adele di Carlo, nubile, domic. a Bosco Marengo (Alessandria) . . . . L.	91 —
»	624921	Cavanna Adele di Carlo, moglie di Militello Francesco, domic. come la precedente . . . . L.	21 —
»	762197	Cavanna Adele fu Carlo, moglie di Militello Francesco, domic. a Boscomarengo (Alessandria) . . . . L.	350 —
»	762198	Intestata come la precedente . . . . L.	175 —
Cons. 5 % Polizza combattenti	23229	Berardi Mario di Giovanni . . . . L.	20 —
Cons. 5 %	427033 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: De Carlo Iolanda fu Ferdinando, nubile, domiciliata a Nola (Napoli) . . . . . . L. per l'usufrutto: Ceccaro Ersilia fu Ottavio, vedova De Carlo.	2105 —

Roma, 29 settembre 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(9391)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

N. 41.

Media dei cambi e delle rendite

del 18 febbraio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.81
Inghilterra (Sterlina)	57.65
Francia (Franco)	77.60
Svizzera (Franco)	381.25
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.745
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.80
Cecoslovacchia (Corona)	49.32
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.605
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.7125
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.905
Olanda (Fiorino)	7.955
Polonia (Zloty)	222.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.67
Svezia (Corona)	3.98
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	80.15
Id. 3,50 % (1902)	79.075
Id. 3 % lordo	60.05
Prestito redimibile 3,50% - 1934	78.35
Obbligazioni Venezia 3,50 %	90.825
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	103.075
Id. id. 5 % id. 1941	103.15
Id. id. 4 % id 1943 (febbraio)	98.125
Id. id. 4 % id. 1943 (dicembre)	98.10

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Diario delle prove scritte dei concorsi nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduti i decreti Ministeriali in data 26 novembre 1934-XIII, con cui sono stati banditi cinque concorsi per l'ammissione nei ruoli del personale dei gruppi *A* e *C* dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e nei ruoli del personale dei gruppi *A*, *B* e *C* dei Regi provveditorati agli studi;

Veduta la nota in data 2 febbraio 1935-XIII, n. 1554, 11/2-1.3.1, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questo Ministero a fissare le date delle prove scritte dei suddetti concorsi nei giorni per ciascuno indicati;

Decreta:

Le prove scritte dei seguenti concorsi per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale e dei Regi provveditorati agli studi avranno luogo nei giorni come appresso per ciascuno indicati:

a) *Amministrazione centrale.*

1. Concorso a 7 posti di vice-segretario in prova (gruppo *A*): giorni 8, 9 e 10 marzo 1935-XIII.
2. Concorso a 8 posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*): giorni 10, 11 e 12 marzo 1935-XIII.

b) *Regi provveditorati agli studi.*

1. Concorso a 5 posti di vice segretario in prova (gruppo *A*): giorni 11, 12 e 13 marzo 1935-XIII.
2. Concorso a 7 posti di vice ragioniere in prova (gruppo *B*): giorni 17, 18 e 19 marzo 1935-XIII.
3. Concorso a 26 posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*): giorni 13, 14 e 15 marzo 1935-XIII.

Roma, addì 9 febbraio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(494)

MINISTERO DELLA MARINA

Proroga del termine stabilito per la partecipazione al concorso a 15 posti di sottotenente in S.P.E. nel Corpo delle Capitanerie di porto.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto Ministeriale in data 20 novembre 1934, che bandisce il concorso per esami per la nomina di 15 sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo delle Capitanerie di porto;

Di concerto col Ministro per le comunicazioni;

Decreta:

Il termine di cui al primo comma dell'art. 4 della notificazione di concorso in data 20 novembre 1934, per la presentazione delle domande documentate per l'ammissione al concorso per la nomina di 15 sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo delle Capitanerie di porto, è prorogato fino a tutto il 20 marzo 1935.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 febbraio 1935 - Anno XIII

p. Il Ministro per la marina: CAVAGNARI.

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

(502)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a 10 posti di ispettore aggiunto nel ruolo dell'Ispettorato corporativo (gruppo B).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive aggiunte e modificazioni, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, modificato e convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886, sull'ordinamento dello Ispettorato corporativo;

Visto il R. decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 347, convertito in legge con legge 21 giugno 1934, n. 1219, con il quale sono state modificate le tabelle organiche dell'Ispettorato corporativo;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 10 ottobre 1934-XII che autorizza l'espletamento dei concorsi durante l'anno 1935-XIII per pubblici impieghi;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a 10 posti di ispettore aggiunto di 3ª classe (grado 11°, gruppo *B*) del ruolo dello Ispettorato corporativo, al quale potranno partecipare i periti tecnici industriali forniti dei requisiti di cui all'articolo seguente.

Al presente concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire al Ministero delle corporazioni, Direzione generale del lavoro, della previdenza e dell'assistenza (Ispettorato corporativo centrale), corredata di tutti i documenti sottoelencati, domanda in carta da bollo da L. 5 dalla quale risultino in modo preciso: cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, domicilio al quale dovranno essere indirizzate le comunicazioni.

Gli aspiranti residenti nelle Colonie del Regno, potranno presentare, entro il termine di 60 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i prescritti documenti almeno 10 giorni innanzi la prima prova scritta di esame.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando:

1° certificato su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci della provincia in cui ha domicilio l'aspirante, comprovante l'iscrizione dell'aspirante ai Fasci di combattimento, nonchè la data di decorrenza di detta iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero da comprovarsi mediante certificato, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede lo interessato ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero, e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice Segretari del Partito stesso.

Qualora l'aspirante appartenga ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne dimostrazione con certificato rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto, e che dovrà contenere oltre l'anno il mese e il giorno della data di decorrenza della effettiva iscrizione ai Fasci, esplicita dichiarazione che l'iscrizione continua ed è stata ininterrotta. Questo certificato deve essere vistato dal Segretario, o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei due vice Segretari del Partito Nazionale Fascista;

2° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 7, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 18 anni e non oltrepassato il 30° anno di età.

Il suddetto limite massimo di età è elevato di 5 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 e per i legionari fiumani, ed è portato a 39 anni per gli aspiranti mutilati, invalidi di guerra, invalidi per la causa fascista e per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi di età come sopra fissati sono aumentati di quattro anni.

Per gli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo, si prescinde dal limite massimo di età;

3° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 3, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di buona condotta civile e morale e politica rilasciato su carta da bollo da L. 3 dal Podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede da almeno un anno, ed, in caso di residenze per un tempo minore, altro certificato del Podestà o altri certificati dei Podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Detti certificati dovranno essere inoltre debitamente legalizzati;

5° certificato generale penale rilasciato, su carta da bollo da L. 10, dal casellario giudiziario, con l'autenticazione della firma del cancelliere da parte dell'autorità competente;

6° certificato medico, su carta da bollo da L. 3, debitamente legalizzato, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica, che è esente da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio e contenente inoltre esplicita dichiarazione che l'aspirante è fisicamente atto a disimpegnare le mansioni di ispettore corporativo.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i candidati ad una visita, da effettuarsi da un medico o da un collegio medico di sua fiducia.

In seguito all'esito della visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a prestare;

7° stato di famiglia, rilasciato su carta legale dal Podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. Questo documento deve essere presentato soltanto dagli aspiranti coniugati con o senza prole e vedovi con prole;

8° foglio di congedo illimitato o copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva,

9° diploma di abilitazione a perito tecnico industriale rilasciato da un istituto regio o riconosciuto sede di esami di abilitazione.

E data facoltà di sostituire il diploma originale con un certificato rilasciato dall'Istituto presso il quale il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica, ovvero con una copia del diploma stesso autenticata da un R. notaio e legalizzata a norma delle vigenti disposizioni;

10° fotografia dell'aspirante, tipo e formato tessera, autenticata su carta legale dal Podestà o da un R. notaio con la legalizzazione da parte dell'autorità competente, a meno che l'aspirante stesso sia provvisto di libretto ferroviario;

11° gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra, dovranno presentare copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del giornale militare dell'anno 1922.

I legionari fiumani sono equiparati agli ex combattenti ai termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa Fascista produrranno il certificato mod 69 rilasciato dal Ministero delle finanze. Direzione generale delle pensioni di guerra.

I feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè inscritti senza interruzione ai Fasci di Combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti in originale o in copia autenticata da un R. notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista che attesti che l'interessato è in possesso dei brevetti stessi. Gli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato in carta legale dalle autorità competenti; come pure mediante certificati rilasciati in carta legale dalle autorità competenti dovranno essere comprovati gli altri eventuali requisiti di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante certificato rilasciato dalle autorità marittime competenti;

12° elenco in carta libera, firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 2, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che appartengono all'amministrazione statale in qualità di impiegati di ruolo debbono produrre copia del loro stato di servizio civile, rilasciato e autenticato dai superiori gerarchici. Detti aspiranti sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo.

Gli aspiranti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4 del precedente articolo ove si suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 3, del Comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta.

Gli aspiranti ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale sono dispensati dalla presentazione dei certificati di cui ai numeri 3, 4 e 5 qualora producano un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 3 dalla autorità da cui dipendono, dal quale risulti che l'interessato è ufficiale della Milizia in servizio permanente effettivo.

Tutti i certificati debbono essere rilasciati in conformità delle vigenti disposizioni sul bollo. La legalizzazione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma

Art. 4.

Non è ammesso il riferimento a documenti depositati presso altre amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero delle corporazioni, salvo per la loro validità il disposto del 1° comma dell'art. 3 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero delle corporazioni (Direzione generale sopraindicata) quale ne sia la causa, pure se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza ed il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato ed insindacabile, dall'ammissione al concorso, i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualità di funzionario dell'Ispettorato corporativo.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per le corporazioni.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui essi si svolgeranno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Gli esami consteranno di quattro prove: tre scritte ed una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1° composizione di lingua italiana su materia di cultura generale;

2° legislazione del lavoro e diritto corporativo;

3° tecnologia industriale (tecnologie tessili, meccaniche e metallurgiche, del legno).

La prova orale verterà sulla legislazione del lavoro e sul diritto corporativo, sulla tecnologia industriale (tecnologie tessili, meccaniche e metallurgiche, del legno), sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo del Regno, sulla computisteria e su elementi di statistica metodologica.

Art. 7.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore, decorrenti dalla comunicazione del tema.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuta in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 8.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e nella legge 24 marzo 1930, n. 454, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e negli art. 7, e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra e degli orfani dei caduti per la causa nazionale;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva.

A parità di voti ed a parità dei requisiti di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sarà considerato come titolo di preferenza il diploma di scuole sindacali riconosciute dal Ministero delle corporazioni.

Art. 10.

La nomina dei vincitori ad ispettore aggiunto di 3ª classe nell'Ispettorato corporativo verrà fatta a titolo di prova per il periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 11°, gruppo B, del ruolo dell'Ispettorato corporativo, secondo l'ordine della graduatoria finale del concorso.

Art. 11.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assuma servizio nel termine prefisso presso l'Ufficio regionale al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 12.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) di un direttore generale del Ministero delle corporazioni presidente;

b) di un ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato corporativo;

a) di un direttore generale del Ministero delle corporazioni, regionale del ruolo dell'Ispettorato predetto;

d) di un professore di legislazione del lavoro o di diritto corporativo insegnante in una Regia università od in un Regio istituto superiore del Regno, e di un professore insegnante tecnologia industriale in un Regio istituto del Regno;

e) di un delegato corporativo di grado non inferiore al 6°.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, addì 8 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Capo del Governo
Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(503)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a 10 posti di alunno d'ordine nel ruolo dell'Ispettorato corporativo (gruppo C).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive aggiunte e modificazioni, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 28 dicembre 1931, n. 1684, modificato e convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886, sull'ordinamento dello Ispettorato corporativo;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 10 ottobre 1934-XII (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 242 del 15 ottobre 1934-XII) che autorizza l'espletamento di concorsi durante l'anno 1935-XIII, per pubblici impieghi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 20 posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo C) del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

Al presente concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire al Ministero delle corporazioni, Direzione generale del lavoro, della previdenza e dell'assistenza (Ispettorato corporativo centrale), corredata di tutti i documenti sotto elencati, domanda in carta da bollo da L. 5 dalla quale risultino in modo preciso: cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, domicilio al quale dovranno essere indirizzate le comunicazioni.

Nella domanda dovrà essere esplicitamente dichiarato, per coloro che lo desiderino, di voler sostenere la prova pratica facoltativa di stenografia di cui al successivo art. 6.

Gli aspiranti residenti nelle Colonie del Regno, potranno presentare, entro il termine di 60 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i prescritti documenti almeno dieci giorni innanzi la prima prova scritta d'esame.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando.

1° certificato su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci della provincia in cui ha domicilio l'aspirante, comprovante l'iscrizione dell'aspirante ai Fasci di combattimento, nonchè la data di decorrenza di detta iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero da comprovarsi mediante certificato, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario federale del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero, e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista e da uno dei Vice Segretari del Partito stesso

Qualora l'aspirante appartenga ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne dimostrazione con certificato rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto, e che dovrà contenere oltre l'anno, il mese e il giorno della data di decorrenza della effettiva iscrizione ai Fasci, esplicita dichiarazione che l'iscrizione continua ed è stata ininterrotta. Questo certificato deve essere vistato dal Segretario o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei due Vice Segretari del Partito Nazionale Fascista:

2° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato il 25° anno di età.

Il suddetto limite massimo di età è elevato di 5 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 e per i legionari fiumani, ed è portato a 39 anni per gli aspiranti mutilati, invalidi di guerra, invalidi per la causa fascista e per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi di età come sopra fissati sono aumentati di quattro anni.

Per gli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo si prescinde dal limite massimo di età;

3° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 3, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di buona condotta civile, morale e politica rilasciato su carta da bollo da L. 3 dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede da almeno un anno, ed, in caso di residenze per un tempo minore, altro certificato del podestà o altri certificati dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Detti certificati dovranno essere inoltre debitamente legalizzati;

5° certificato generale penale rilasciato, su carta da bollo da L. 10, dal casellario giudiziario, con l'autenticazione della firma del cancelliere da parte dell'autorità competente;

6° certificato medico, su carta da bollo da L. 3, debitamente legalizzato, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica, che è esente da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio, e che è fisicamente atto a disimpegnare le mansioni di impiegato statale.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati ad una visita, da effettuarsi da un medico o da un collegio medico di sua fiducia.

In seguito all'esito della visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a prestare;

7° stato di famiglia, rilasciato su carta legale dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. Questo documento deve essere presentato soltanto dagli aspiranti coniugati con o senza prole e vedovi con prole;

8° foglio di congedo illimitato o copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

9° diploma di licenza di scuola media inferiore o diplomi equipollenti.

E' data facoltà di sostituire il diploma originale con un certificato rilasciato dall'Istituto o dalla scuola presso cui il diploma stesso è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica, ovvero con una copia del diploma stesso autenticata da un R. notaio e legalizzata a norma delle vigenti disposizioni;

10° fotografia dell'aspirante, tipo e formato tessera, autenticata su carta legale dal podestà o da un Regio notaio con la legalizzazione da parte dell'autorità competente, a meno che l'aspirante sia provvisto di libretto ferroviario;

11° gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra, dovranno presentare copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del giornale militare dell'anno 1922.

I legionari fiumani sono equiparati agli ex combattenti ai termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista produrranno il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra.

I feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti in originale o in copia autenticata da un Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato del Segretario del Partito Nazionale Fascista che attesti che lo interessato è in possesso dei brevetti stessi. Gli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato in carta legale dalle autorità competenti; come pure mediante certificati rilasciati in carta legale dalle autorità competenti dovranno essere comprovati gli altri eventuali requisiti di cui allo art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante certificazione rilasciata dalle Autorità marittime competenti;

12° elenco in carta libera, firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 2, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che appartengono all'Amministrazione statale in qualità di impiegati di ruolo debbono produrre copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici. Detti aspiranti sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo.

Gli aspiranti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4 del precedente articolo, ove vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 3, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta civile, morale e politica.

Gli aspiranti ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale sono dispensati dalla presentazione dei certificati di cui ai numeri 3, 4 e 5 qualora producano un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 3 dalla autorità da cui dipendono, dal quale risulti che l'interessato è ufficiale della Milizia in servizio permanente effettivo.

Tutti i certificati debbono essere rilasciati in conformità delle vigenti disposizioni sul bollo. La legalizzazione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma

Art. 4.

Non è ammesso il riferimento a documenti depositati presso altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero delle corporazioni, salvo per la loro validità il disposto del primo comma dell'art. 3 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero delle corporazioni (Direzione generale sopraindicata), quale ne sia la causa, pure se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza ed il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato ed insindacabile, dall'ammissione al concorso, i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualità di funzionario dell'Ispettorato corporativo.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per le corporazioni.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui essi si svolgeranno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Gli esami consteranno di cinque prove: quattro scritte ed una orale.

Le prove scritte consisteranno:

1° in una composizione italiana;

2° nella risoluzione di un problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto;

3° in un saggio di dattilografia;

4° in un saggio di calligrafia.

Il voto per la calligrafia sarà dato sulle prove scritte in italiano e di aritmetica.

L'esame orale verterà su nozioni di ordinamento amministrativo del Regno; su nozioni di cultura fascista, con particolare riguardo allo ordinamento corporativo; su elementi di geografia politica dell'Italia; sull'aritmetica elementare e su elementi di computisteria.

I candidati avranno facoltà di sostenere inoltre una prova pratica di stenografia (sistema Nöe).

Per lo svolgimento di ciascuna delle prime due prove scritte saranno assegnate ai candidati quattro ore, decorrenti dalla comunicazione del tema.

Il saggio di dattilografia avrà la durata massima di 30 minuti primi.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

La votazione complessiva sarà aumentata di 40 centesimi di punto per coloro che conseguiranno la idoneità nella prova pratica facoltativa di stenografia.

Art. 8.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e nella legge 24 marzo 1930, n. 454, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, rispettivamente a favore degli orfani di guerra e degli orfani dei caduti per la causa nazionale;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva.

A parità di voti ed a parità dei requisiti di cui all'art 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sarà considerato come titolo di preferenza il diploma di scuole sindacali riconosciute dal Ministero delle corporazioni.

Art. 10.

La nomina dei vincitori ad alunno d'ordine nello Ispettorato corporativo verrà fatta a titolo di prova per il periodo di sei mesi.

Compiuto con buon esito il periodo di prova i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 13°, gruppo *C*, del ruolo dell'Ispettorato corporativo, secondo l'ordine della graduatoria finale del concorso.

Art. 11.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assuma servizio nel termine prefisso presso l'Ufficio regionale al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 12.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) di un ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato corporativo, presidente;

b) di tre ispettori superiori centrali del ruolo predetto;

c) di due funzionari di gruppo *A*, di grado non inferiore al 7°, addetti ai servizi dell'Ispettorato corporativo;

d) di un delegato corporativo di grado non inferiore al 7°.

Per la prova di stenografia, ai membri suddetti sarà aggiunto un professore di stenografia il quale parteciperà ai lavori della Commissione solo per quanto riguarda il giudizio sulla conoscenza della materia da parte del candidato che abbia fatto richiesta di sostenere detta prova facoltativa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 dicembre 1934 - Anno XIII.

Il Capo del Governo,
Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(504)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso ad un posto di inserviente nel ruolo dell'Ispettorato corporativo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive aggiunte e modificazioni, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, modificato e convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886, sull'ordinamento dello Ispettorato corporativo;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Visto il decreto del Capo del governo in data 10 ottobre 1934-XII, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 242 del 15 ottobre 1934-XII) che autorizza l'espletamento di concorsi durante l'anno 1935-XIII per pubblici impieghi;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli ad un posto di inserviente del ruolo dell'Ispettorato corporativo al quale potranno partecipare gli aspiranti in possesso della licenza della 5ª classe elementare e della abilitazione civile, non inferiore a quella di 2° grado, per la conduzione di autovetture.

Al presente concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire al Ministero delle corporazioni, Direzione generale del lavoro, della previdenza e dell'assistenza (Ispettorato corporativo centrale), corredata di tutti i documenti sotto elencati, domanda in carta da bollo da L. 5 dalla quale risultino in modo preciso: cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, domicilio al quale dovranno essere indirizzate le comunicazioni.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando:

1° certificato su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci della provincia in cui ha domicilio l'aspirante, comprovante l'iscrizione dell'aspirante ai Fasci di combattimento, nonchè la data di decorrenza di detta iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero da comprovarsi mediante certificato, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede lo interessato ovvero dal segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero, e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice Segretari del Partito stesso.

Qualora l'aspirante appartenga ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne dimostrazione con certificato rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto, e che dovrà contenere oltre l'anno il mese e il giorno della data di decorrenza della effettiva iscrizione ai Fasci, esplicita dichiarazione che l'iscrizione continua ed è stata ininterrotta. Questo certificato deve essere vistato dal Segretario, o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei due Vice Segretari del Partito Nazionale Fascista;

2° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 18 anni e non oltrepassato il 30° anno di età.

Nel suddetto limite massimo di età è compreso il beneficio dell'aumento di 4 anni ai sensi del 1° comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227.

Il limite massimo di età è elevato a 35 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 e per i legionari fiumani, ed è portato a 39 anni per gli aspiranti mutilati, invalidi di guerra, invalidi per la causa fascista e per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 è concesso sui limiti massimi di età come sopra indicati un aumento pari al tempo durante il quale anteriormente al 28 dicembre 1922 appartennero al Partito, ai sensi dell'art. 3 del decreto in data 17 dicembre 1932-XII del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre dello stesso anno.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo ovvero prestino, alla stessa data, quali dipen-

denti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni;

3° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 3, debitamente legalizzato dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di buona condotta civile, morale e politica rilasciato su carta da bollo da L. 3 dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede da almeno un anno, ed, in caso di residenze per un tempo minore, altro certificato del podestà o altri certificati dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Detti certificati dovranno essere inoltre debitamente legalizzati;

5° certificato generale penale rilasciato, su carta da bollo da L. 10, dal casellario giudiziario, con l'autenticazione della firma del cancelliere da parte dell'autorità competente;

6° certificato medico, su carta da bollo da L. 3, debitamente legalizzato comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica, che è esente da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio e contenente inoltre esplicita dichiarazione che l'aspirante è fisicamente atto a disimpegnare eventualmente le mansioni di conducente di autovetture.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati ad una visita, da effettuarsi da un medico o da un collegio medico di sua fiducia.

In seguito all'esito della visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a prestare;

7° stato di famiglia rilasciato su carta legale dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. Questo documento deve essere presentato soltanto degli aspiranti coniugati con o senza prole e vedovi con prole;

8° foglio di congedo illimitato o copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

9° *a*) diploma o certificato di licenza della 5ª classe elementare;

b) certificato rilasciato dalla autorità competente comprovante che l'aspirante è in possesso della abilitazione civile, non inferiore a quella di 2° grado, per la conduzione di autovetture;

10° fotografia dell'aspirante, tipo e formato tessera, autenticata su carta legale dal podestà o da un Regio notaio con la legalizzazione da parte dell'autorità competente;

11° gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra, dovranno presentare copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del giornale militare dell'anno 1922.

I legionari fiumani sono equiparati agli ex combattenti ai termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista produrranno il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra.

I feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti in originale o in copia autenticata da un Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato del Segretario del Partito Nazionale Fascista che attesti che l'interessato è in possesso dei brevetti stessi. Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato in carta legale dalle autorità competenti; come pure mediante certificati rilasciati in carta legale dalle autorità competenti dovranno essere comprovati gli altri eventuali requisiti di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante certificato rilasciato dalle autorità marittime competenti;

12° elenco in carta libera, firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 2, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che appartengono all'Amministrazione statale in qualità di impiegati di ruolo debbono produrre copia del loro stato di servizio civile, rilasciato e autenticato dai superiori gerarchici. Detti aspiranti sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo.

Gli aspiranti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4 del precedente articolo, ove vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L 3, del comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta civile, morale e politica.

Tutti i certificati debbono essere rilasciati in conformità delle vigenti disposizioni sul bollo. La legalizzazione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

Art. 4.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni. È ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati presso il Ministero delle corporazioni, per concorsi nell'Ispettorato corporativo, salvo per la loro validità il disposto del 1° comma dell'art. 3 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero delle corporazioni (Direzione generale sopraindicata), quale ne sia la causa, pure se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza ed il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato ed insindacabile, dall'ammissione al consorso, i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualità di impiegato dell'Ispettorato corporativo.

Art. 5.

La nomina del vincitore ad inserviente nello Ispettorato corporativo verrà fatta a titolo di prova per il periodo di mesi 6 e sarà disposta in base alla graduatoria dei candidati che la Commissione giudicatrice formerà tenendo conto dei titoli e dei requisiti posseduti dai candidati stessi.

Compiuto con buon esito il periodo di prova il vincitore sarà collocato nel ruolo dell'Ispettorato predetto.

Art. 6.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assuma servizio nel termine prefisso presso l'Ufficio regionale al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) di un ispettore del ruolo dello Ispettorato corporativo di grado non inferiore al 6°, presidente;

b) di due funzionari di grado non inferiore al 7°.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Capo del Governo
Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(505)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.